



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3322

Seduta del 30/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con l'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

LA CREMAZIONE IN LOMBARDIA. AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER L'EVOLUZIONE DELLA RETE DEGLI IMPIANTI ELABORATE IN ESITO ALL'ANALISI DEI DATI RACCOLTI IN CONFORMITA' ALLA D.G.R. X/3770 DEL 3 LUGLIO 2015 E INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED EMISSIVE DEGLI IMPIANTI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali

Marco Trivelli

Mario Nova

I Dirigenti

Maria Gramegna

Nicoletta Cornaggia

L'atto si compone di 28 pagine

di cui 17 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 ‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’ così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n.1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 ‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia Sanità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 11/12/2006, n. 24 e s.m.i., “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

VISTA la d.g.r. 3 luglio 2015 - X/3770 “La cremazione in Lombardia. Approvazione delle indicazioni per l’evoluzione della rete degli impianti, elaborate in esito all’analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e X/3482 del 24 aprile 2015”, che, in esito all’analisi dei dati raccolti in conformità alle d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e X/3482 del 24 aprile 2015, ha approvato nuove indicazioni finalizzate all’evoluzione della rete degli impianti insistenti sul territorio regionale, sostituendo la predetta d.g.r. VIII/4642 del 2007, già modificata dalla d.g.r. VIII/9052/2009;

VISTA che la d.g.r. 3 luglio 2015 - X/3770 ha:

1. riconosciuto esistenti ed attivi in Lombardia, al 31 dicembre 2014, n. 12 impianti – siti in Albosaggia (SO), Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (VA), Cinisello Balsamo (MI), Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese - dotati complessivamente di 23 linee di cremazione (tabella 1 allegato A di cui alla d.g.r. X/3770/2015);
2. stabilito che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi comunichino alla D.G. Salute (ora DG Welfare), secondo le modalità già praticate nell’anno 2015 o comunque secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare, il numero di autorizzazioni alla cremazione di cadaveri e di resti da esumazioni ed estumulazioni, presso impianti regionali e extra-regionali;
3. stabilito che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi sede di impianto di cremazione acquisiscano dai rispettivi gestori i dati di attività dell’impianto medesimo, secondo il format già in uso e comunque secondo le indicazioni operative della DG Welfare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. definito che, per soddisfare il bisogno stimato all'anno 2020, sulla base del tasso di mortalità e della previsione della popolazione residente in Lombardia (fonte: ISTAT), siano ipotizzabili fino a un massimo di 36 linee di cremazione da conseguire attraverso, in ordine di priorità:
 - ✓ il rinnovo dell'esistente (tabella 1 allegato A) rete degli impianti di cremazione, ovvero attraverso la dismissione delle linee vetuste e la sostituzione con nuove, ed anche mediante un ampliamento degli impianti esistenti con costruzione di nuove linee;
 - ✓ la realizzazione di nuovi impianti non ricompresi in tabella 1 allegato A;
5. incaricato la DG Welfare di monitorare il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente dai Comuni secondo quanto sopra espresso, per consentire di aggiornare il predetto bisogno stimato;
6. incaricato la DG Welfare di verificare preventivamente che la costruzione di nuove linee e nuovi crematori da parte dei Comuni - preferibilmente se in associazione tra loro avvenga secondo i criteri della popolazione residente e del numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale, in una visione che assicuri una distribuzione omogenea in regione;
7. stabilito che:
 - ✓ non sia ammessa la realizzazione di impianti la cui fonte energetica sia elettrica e che non abbiano almeno due linee di cremazione;
 - ✓ per la combustione delle casse zincate resti individuato il solo impianto di Milano Lambrate salvo prevedere, in seguito alla sua messa in esercizio e alla rilevazione della sua attività, necessità ulteriori della rete;
 - ✓ la ASL, ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS), territorialmente competente venga coinvolta nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla l. 241/90 dalla Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/06 al fine della valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione;
8. fissato, anche in relazione alla necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generate dalle relative emissioni in atmosfera, che:
 - ✓ la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti e/o linee garantisca efficienza attraverso il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, ed alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo di più turni lavorativi/gg;
 - ✓ gli impianti esistenti assicurino il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno, e un'alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo di più turni lavorativi/gg;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ✓ gli impianti le cui singole linee non raggiungano il valore di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno presentino un piano di adeguamento, senza ritardo, all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006;

VISTO che la D.G. Welfare - Unità Organizzativa Prevenzione, nel rispetto del mandato conferitole, ha elaborato il documento "La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770/2015", di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, in esito all'analisi dei dati raccolti dai Comuni e dai gestori per il triennio 2016 - 2019 in conformità alla d.g.r. X/3770/2015, e all'attività istruttoria delle istanze di verifica preventiva presentate dai Comuni dalla data di emanazione della citata deliberazione fino al 31 luglio 2019;

RITENUTO che il documento di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento costituisca uno strumento adeguato per il governo del sistema degli impianti di cremazione, nell'ottica dei principi di snellimento e di semplificazione degli atti amministrativi, e che i suoi contenuti aggiornino la situazione relativa alla cremazione in Lombardia, assorbendo le indicazioni contenute peraltro nelle circolari n. 5 e 6 del luglio 2016;

RITENUTO opportuno, ai fini degli obiettivi del presente provvedimento, di approvare il documento "La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770/2015" elaborato dalla D.G. Welfare – UO Prevenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, il quale rileva che:

- ✓ in Lombardia, al 28 Febbraio 2020, risultano esistenti 12 impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano operative su 25 previste, come indicato in tabella 1;
- ✓ nel periodo 2015 - 2019 hanno ricevuto parere favorevole all'istanza di verifica preventiva rispettivamente per la sostituzione/incremento di linee o incremento di potenzialità, gli impianti esistenti di Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lodi, Varese, Cremona; per la realizzazione di nuovi impianti i Comuni di Esine (BS) e Quinzano d'Oglio (BS);
- ✓ ad oggi, gli impianti presenti in Lombardia non soddisfano il bisogno di cremazioni perché vi sono province, ad esclusione di quelle di Lecco e di Monza-Brianza senza impianto, ove le linee non sono state realizzate o non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sono operative e segnatamente:

- a) Brescia per mancata realizzazione dell'impianto di Esine e di Quinzano d'Oglio;
- b) Como non attivo dal 4 giugno 2016;
- c) Pavia che ha attiva solo una linea;
- d) Milano che in proiezione avrà un incremento della richiesta di cremazioni;

RITENUTO di confermare in capo alla D.G. Welfare il compito di monitorare la materia, analizzando il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente, entro il termine del 28 febbraio, dai Comuni e dai gestori degli impianti, fermo restando la necessità di un monitoraggio nel secondo semestre del corrente anno 2020 finalizzato ad una puntuale verifica della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

DATO ATTO che:

- ✓ gli impianti di cremazione sono altresì soggetti al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e che tale autorizzazione, laddove ne ricorrano i presupposti, può essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) disciplinata dal DPR n.59/2013 "Regolamento AUA";
- ✓ ad oggi non esistono in Regione Lombardia criteri tecnici uniformi finalizzati ad individuare prescrizioni specifiche, nonché valori limite alle emissioni, al fine di supportare le istruttorie da parte delle Autorità competente e garantire adeguati livelli di tutela della qualità dell'aria;

VISTO il documento "Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori" elaborato dalla D.G. Ambiente e Clima, di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti impiantistici e le prestazioni emissive degli impianti di cremazione collocati sul territorio regionale, quale riferimento per le Autorità competenti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferito agli impianti in argomento;

RITENUTO di approvare il documento "Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori", di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

POSTO che l'esito positivo della verifica preventiva, per le istanze presentate dai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comuni alla D.G. Welfare e conclusesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul B.U.R.L., ha validità di 1 anno, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia pervenuta una motivata richiesta di proroga alla D.G. Welfare, l'esito si intende decaduto;

RITENUTO che la decadenza di cui al punto precedente, trascorsi 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul B.U.R.L., si determina anche per gli esiti già formati ai sensi della d.g.r. X/3770/2015 e non perfezionatesi per mancato deposito di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006;

RITENUTO che al fine di monitorare l'esito positivo della verifica preventiva di cui ai punti precedenti le Province/Città Metropolitana, quali Autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera e AUA, comunicano l'avvenuta presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 alla DG Ambiente e Clima e questa provvede a darne informazione alla D.G. Welfare;

RITENUTO, altresì, che, sul territorio regionale, sia gli impianti di cremazione nuovi che quelli esistenti sottoposti a rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni – per i quali occorre tenere conto della fattibilità tecnica degli interventi, garantendo un tempo per l'adeguamento degli impianti, indicativamente non inferiore a 4 anni - devono rispettare le caratteristiche impiantistiche e le prestazioni emissive minimali (allegato B, parte integrante del presente provvedimento), ferma restando, in ogni caso, la facoltà delle Autorità competenti di effettuare ulteriori valutazioni sulla base della situazione sito-specifica dell'impianto;

RICHIAMATA l'opportunità che i Comuni nell'esame dei progetti tengano in debita considerazione anche l'impatto dell'intervento sul territorio sotto il profilo paesistico e del decoro, e che di conseguenza individuino le soluzioni più idonee alla mitigazione dello stesso;

RITENUTO ALTRESÌ che la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e, a partire dall'anno 2021 entro il 31 marzo, provvederà a dare avviso pubblico ove il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

monitoraggio del trend della scelta crematoria e degli esiti positivi delle verifiche preventive di cui sopra evidenzino la sussistenza di un fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le istanze da parte dei Comuni interessati. Tale avviso è rivolto sia ai Comuni che hanno già presentato domanda negli anni precedenti che ai nuovi.

Le domande pervenute verranno assoggettate ad un primo vaglio di ammissibilità/processabilità che terrà conto di:

- a) ricomprensione all'interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale;
- b) previsione minima di 1200 cremazioni/anno per linea. Qualora siano previste potenzialità superiori dovrà altresì essere presentata esaustiva attestazione di impegno al raggiungimento degli elementi produttivi minimi capaci di determinare il numero di cremazioni/annue indicate, con dichiarazione delle modalità gestionali e organizzative in fase di esercizio, risorse impegnate per n. turni giornalieri e n. di giornate lavorative/anno;
- c) previsione di almeno 2 linee;
- d) analisi del bacino di riferimento definito sulla base dei dati di popolazione dei residenti e i tassi di mortalità forniti da ISTAT, relativi all'ultimo anno disponibile. La suddetta analisi, che tiene conto di impianti già esistenti o già verificati e/o autorizzati, è parametrata secondo i criteri:
 - zone poste entro i 30 km dal confine del Comune di impianto: 100% della popolazione;
 - zone poste tra i 30 e i 60 km dal confine del Comune di impianto: 50% della popolazione;
 - zone poste oltre i 60 km dal confine del Comune di impianto: 30% della popolazione.

La presentazione di istanze da parte di Comuni associati è criterio preferenziale.

Costituirà elemento di valutazione residuale l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze.

Le istanze di verifica preventiva dovranno essere depositate al protocollo regionale dal 1 novembre al 31 dicembre 2020 e, a partire dal 2021, dal 1 aprile al 31 maggio, in relazione all'apposito avviso che sarà elaborato e pubblicato sul B.U.R.L.;

DATTO ATTO che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare del risultato atteso Ter 09.02.195 - Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi; e SOC.1301.134.1 Valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione degli inquinanti al fine di contribuire con DDGG e Enti del Sistema regionale nella



Regione Lombardia

LA GIUNTA

definizione di azioni strategiche per la lotta all'inquinamento ambientale.

ACQUISITO in proposito il parere della Direzione Generale Ambiente e Clima;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esplicate che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il documento "La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015" elaborato dalla D.G. Welfare – UO Prevenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, il quale rileva che:
 - ✓ in Lombardia, al 28 Febbraio 2019, risultano esistenti 12 impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano operative su 29 previste. come indicato in tabella 1;
 - ✓ nel periodo 2015 - 2019 hanno ricevuto parere favorevole all'istanza di verifica preventiva rispettivamente per la sostituzione/incremento di linee o incremento di potenzialità, gli impianti esistenti di Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lodi, Varese, Cremona; per la realizzazione di nuovi impianti i Comuni di Esine (BS) e Quinzano d'Oglio (BS);
 - ✓ ad oggi, gli impianti presenti in Lombardia non soddisfano il bisogno di cremazioni perché vi sono province, ad esclusione di quelle di Lecco e di Monza-Brianza senza impianto, ove le linee non sono state realizzate o non sono operative e segnatamente:
 - a) Brescia per mancata realizzazione dell'impianto di Esine e di Quinzano d'Oglio;
 - b) Como non attivo dal 4 giugno 2016;
 - c) Pavia che ha attiva solo una linea;
 - d) Milano che in proiezione avrà un incremento della richiesta di cremazioni;
2. di approvare il documento "Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori" di cui all'allegato B parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti impiantistici e le prestazioni emissive degli impianti di cremazione collocati sul territorio regionale cui faranno riferimento le Autorità competenti nell'ambito del procedimento di rilascio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

3. di confermare in capo alla D.G. Welfare il compito di monitorare la materia, analizzando il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente, entro il termine del 28 febbraio, dai Comuni e dai gestori degli impianti, fermo restando la necessità di un monitoraggio nel secondo semestre del corrente anno 2020 finalizzato ad una puntuale verifica della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
4. che l'esito positivo della verifica preventiva, per le istanze presentate dai Comuni alla D.G. Welfare e conclusesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul B.U.R.L., ha validità di 1 anno, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il tramite del SUAP, in modalità telematica e ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia pervenuta una motivata richiesta di proroga alla D.G. Welfare, l'esito si intende decaduto;
5. che la decadenza di cui al punto precedente, trascorsi 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul B.U.R.L., si determina anche per gli esiti già formati ai sensi della d.g.r. X/3770/2015 e non perfezionatesi per mancato deposito di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006;
6. che al fine di monitorare l'esito positivo della verifica preventiva, di cui ai punti precedenti le Province/Città Metropolitana, quali Autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera e AUA, comunicano l'avvenuta presentazione della domanda di AUA, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 alla D.G. Ambiente e Clima e questa provvede a darne informazione alla D.G. Welfare;
7. che, sul territorio regionale, sia gli impianti di cremazione nuovi che quelli esistenti sottoposti a rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni – per i quali occorre tenere conto della fattibilità tecnica degli interventi, garantendo un tempo per l'adeguamento degli impianti, indicativamente non inferiore a 4 anni - devono rispettare le caratteristiche impiantistiche e le prestazioni emissive minimali (allegato B, parte integrante del presente provvedimento), ferma restando, in ogni caso, la facoltà delle Autorità competenti di effettuare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ulteriori valutazioni sulla base della situazione sito-specifica dell'impianto;

8. l'opportunità che i Comuni nell'esame dei progetti tengano in debita considerazione anche l'impatto dell'intervento sul territorio sotto il profilo paesistico e del decoro, e che di conseguenza individuino le soluzioni più idonee alla mitigazione dello stesso;
9. di stabilire che la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 31 marzo, provvederà a dare avviso pubblico ove il monitoraggio del trend della scelta crematoria e degli esiti positivi delle verifiche preventive di cui sopra evidenzino la sussistenza di un fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le istanze da parte dei Comuni interessati. Tale avviso è rivolto sia ai Comuni che hanno già presentato domanda negli anni precedenti che ai nuovi. Le domande pervenute verranno assoggettate ad un primo vaglio di ammissibilità/processabilità che terrà conto di:
 - a) ricomprensione all'interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale;
 - b) previsione minima di 1200 cremazioni/anno per linea. Qualora siano previste potenzialità superiori dovrà altresì essere presentata esaustiva attestazione di impegno al raggiungimento degli elementi produttivi minimi capaci di determinare il numero di cremazioni/annue indicate, con dichiarazione delle modalità gestionali e organizzative in fase di esercizio, risorse impegnate per n. turni giornalieri e n. di giornate lavorative/anno;
 - c) previsione di almeno 2 linee;
 - d) analisi del bacino di riferimento definito sulla base dei dati di popolazione dei residenti e i tassi di mortalità forniti da ISTAT, relativi all'ultimo anno disponibile. La suddetta analisi, che tiene conto di impianti già esistenti o già verificati e/o autorizzati, è parametrata secondo i criteri:
 - zone poste entro i 30 km dal confine del Comune di impianto: 100% della popolazione;
 - zone poste tra i 30 e i 60 km dal confine del Comune di impianto: 50% della popolazione;
 - zone poste oltre i 60 km dal confine del Comune di impianto: 30% della popolazione.

La presentazione di istanze da parte di Comuni associati è criterio preferenziale.

Costituirà elemento di valutazione residuale l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Le istanze di verifica preventiva dovranno essere depositate al protocollo regionale dal 1 novembre al 31 dicembre 2020 e, a partire dal 2021, dal 1 aprile al 31 maggio, in relazione all'apposito avviso che sarà elaborato e pubblicato sul B.U.R.L.;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge